Oggetto: Determinazione delle tariffe Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020- Approvazione

# IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI Relazione istruttoria

#### Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività none della della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'addecreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

### Considerato che:

La legge di conversione al cd. Decreto rilancio, il decreto legge n.34 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Preso atto di quanto comunicato dal dirigente del Settore Ambiente e LL.PP. in merito ai tempi di approvazione del P.E.F. 2020, atto propedeutico e indispensabile per la tariffazione in materia TARI, previsti entro il mese di Settembre,;

Ritenuto, nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare - salvo successivo conguaglio a partire dal 2021 - per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto come previsto dalla richiamata normativa che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 (da approvare a norma di legge entro il 31/12/2020) ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito da uno a tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Dato atto che Il comma 58-quinquies del D.L. 124/2019 così come convertito con la legge n. 157/2019 apporta una modifica alle categorie di tariffazione ai fini TARI riportate nel DPR 158/99 ed in particolare, con decorrenza dal 2020 trasferisce gli studi professionali, attualmente classificati nella categoria 11, alla categoria 12 unitamente alle Banche ed istituti di credito;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana del 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 30/04/2020, e richiamati in particolare il Titolo III relativo alle tariffe e il Titolo IV che disciplina le riduzioni, esenzioni ed agevolazioni tariffarie da applicare alla TARI;

Ritenuto di dover prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche (25% sulla tariffa parte variabile) che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo come disciplinato dalla suddetta delibera Arera allegato tabella 1a e 1b

Dato atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio alla data odierna, ammonta ad € 280.000 e che tale somma dovrà trovare copertura, unitamente alle ulteriori riduzioni o sgravi concessi in base al vigente Regolamento Tari che verranno quantificate in base alla risultanza fotografata alla data di emissione della lista di carico come risultante dai sistemi informativi automatizzati in uso dal Servizio Gestione Entrate Tributarie dell'Ente, nello stanziamento di Bilancio capitolo 11005901"EX10590 - SGRAVI DI TRIBUTI VARI E COMPENSAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI PER TASSA RIFIUTI (TA.RI) "Missione 01 Programma 04 piano finanziario 1.10.05.03"

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote s'nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 05/06/2007;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Per i motivi espressi in premessa

## PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare per l'anno 2020, decorrenza 1º gennaio 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n.16 del 29/03/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente delibera con la precisazione che in base al D.L. 124/2019 la categoria degli studi professionali passa *ex lege* dalla categoria 11 alla categoria 12;
- 2) Dare atto che, in forza della Deliberazione n.158/2020 Arera tabella 1ª e 1b e del vigente regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, in funzione del Consiglio Comunale, n. 11 del 30/04/2020, verranno applicate una serie di riduzioni tariffarie per la componente TARI a carico del Bilancio Comunale oggetto di successiva determina dirigenziale:
- 3) Dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana del 5%;
- 4) Fissare per l'anno 2020, in considerazione della necessità improrogabile di ricollegare il più possibile le scadenze del tributo al periodo di riferimento dell'imposta e di svolgimento e pagamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e tenuto conto dell'attuale situazione finanziaria dell'Ente che necessità di interventi correttivi anche sul fronte temporale degli incassi, di la ripartizione in 4 rate del tributo TARI le cui scadenze sono fissate come di seguito:

1° rata scadenza 10 settembre 2020;

2° rata scadenza 31 ottobre 2020;

3° rata scadenza 30 novembre 2020;

4 rata scadenza 31 dicembre 2020.

- 5) Provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 6) Disporre che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000
- 7) Pubblicare il seguente atto sul sito web istituzionale

Il Resp.del Servizio Dotta Sergio Pirozzi Il Dirigont del Settore Dott. Salvato Petinio

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnico - contabile del presente atto;

Il Dirigente del Settore Dott.Salvatore Petirro

# IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta e condivisa la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Vista la relazione istruttoria e il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000, conferiti con il decreto del Presidente della Repubblica del 21/02/2020, col quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente a seguito di dimissioni ultra dimidium dei consiglieri assegnati

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare per l'anno 2020, decorrenza 1° gennaio 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n.16 del 29/03/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente delibera con la precisazione che in base al D.L. 124/2019 la categoria degli studi professionali passa *ex lege* dalla categoria 11 alla categoria 12;
- 2) Dare atto che, in forza della Deliberazione n.158/2020 Arera tabella 1ª e 1b e del vigente regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, in funzione del Consiglio Comunale, n. 11 del 30/04/2020, verranno applicate una serie di riduzioni tariffarie per la componente TARI a carico del Bilancio Comunale oggetto di successiva determina dirigenziale:
- 3) Dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana del 5%;
- 4) Fissare per l'anno 2020, in considerazione della necessità improrogabile di ricollegare il più possibile le scadenze del tributo al periodo di riferimento dell'imposta e di svolgimento e pagamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e tenuto conto dell'attuale situazione finanziaria dell'Ente che necessità di interventi correttivi anche sul fronte temporale degli incassi, di la ripartizione in 4 rate del tributo TARI le cui scadenze sono fissate come di seguito:

1° rata scadenza 10 settembre 2020;

2° rata scadenza 31 ottobre 2020;

3° rata scadenza 30 novembre 2020;

4 rata scadenza 31 dicembre 2020.

5) Provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica. La presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 35 del D. Ligs 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, a 294, come

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

6) Disporre che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000;

7) Dichiarare e rendere il presente atto imediatamente eseguibile, ai snsi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

> Il Commissario straordinario Dott.